



IN BREVE n. 01 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



ANNO NUOVO

VITA NUOVA !!!

AUGURONI A TUTTI



Periodo di riferimento	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5 per cento
16.12.1990 - 31.12.1996	10 per cento
01.01.1997 - 31.12.1998	5 per cento
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 per cento
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 per cento
01.01.2002 - 31.12.2003	3 per cento
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 per cento
01.01.2008 - 31.12.2009	3 per cento
01.01.2010 - 31.12.2010	1 per cento
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 per cento
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 per cento
01.01.2014 - 31.12.2014	1 per cento
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 per cento
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 per cento
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 per cento
01.01.2018 - 31.12.2018	0,3 per cento
01.01.2019 - 31.12.2019	0,8 per cento
01.01.2020 - 31.12.2020	0,05 per cento
01.01.2021 - 31.12.2021	0,01 per cento
01.01.2022 - 31.12.2022	1,25 per cento
01.01.2023 - 31.12.2023	5 per cento

NUOVO TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI

A partire dal **1 gennaio 2023** il tasso di interesse legale passa **dall'1,25% al 5%**.

L'aggiornamento annuale è previsto dall'articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".

Per stabilire questo aumento per il 2023 è il **Decreto del MEF del 13.12.2022** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022.

Vedi anche circolare Inps n.133 del 16 dicembre 2022 e Brevia 50-2022.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 133 del 16.12.2022 (documento 001)

GOVERNO - PUBBLICATO IL DECRETO “MILLEPROROGHE”



Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, il Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, con le disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

[il Decreto Legge n. 198/2022](#)

Fonte: Gazzetta Ufficiale

PARLAMENTO - PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2023

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

[la Legge di Bilancio per l'anno 2023](#)

Fonte: Gazzetta Ufficiale

In particolare:

- Pensione anticipata flessibile, Quota 103 (articolo 1, commi 283-285)
- Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (articolo 1, commi 286-287)
- APE sociale (articolo 1, commi 288-291)
- Opzione donna (articolo 1, comma 292)
- Soggetti esposti all'amianto (articolo 1, comma 293)
- Perequazione delle pensioni (articolo 1, comma 309)
- Pensioni minime (articolo 1, comma 310)
- Enti previdenziali di diritto privato e INPGI (articolo 1, commi 311 e 312)

AGENZIA ENTRATE - TABELLE DEI COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO DI AUTOVETTURE E MOTOCICLI

Fonte: Gazzetta Ufficiale

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2022, le [Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI](#) – articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

ARAN - ORIENTAMENTI APPLICATIVI AREA SANITA'

ASAN81a

Per i dirigenti sanitari (specializzandi ultimo e penultimo anno di scuole di specialità)

assunti a tempo determinato e ad impegno ridotto, al termine del periodo di prova, che trattamento economico va riconosciuto, in particolare per quanto riguarda la retribuzione di posizione fissa, di cui all'art. 91, comma 3 CCNL Area Sanità 2016/2018?

I dirigenti medici specializzandi, assunti ai sensi dell'art. 1, comma 548-bis della Legge 145/2018, sono dipendenti a tempo determinato e ad impegno ridotto con applicazione del CCNL della Dirigenza Sanitaria. L'articolo in questione, prevede che "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale".

Pertanto, in applicazione dell'art. 112, comma 10, del CCNL in oggetto, "il trattamento economico del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, la retribuzione complessiva d'incarico, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, l'indennità di specificità medico-veterinaria e l'indennità di rischio radiologico, spettanti al dirigente con rapporto a impegno orario pieno appartenente alla stessa posizione anche d'incarico."

ASAN82a

Ai fini delle procedure di valutazione, la sanzione disciplinare, ovvero in caso di procedimento disciplinare non ancora concluso, incidono sulla maturazione dell'esperienza professionale quinquennale/ultra quinquennale?

Ai sensi dell'art. 69 comma 2 (Principi generali) "Costituisce principio generale la netta distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui alle previsioni di legge e contrattuali vigenti e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, le prestazioni e le competenze professionali e organizzative dei dirigenti, responsabilità che viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione di cui al presente CCNL."

Si tenga tuttavia presente che l'art. 73 comma 3 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare) dispone espressamente che "Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio."

ASAN83a

Esiste un limite temporale per il riconoscimento dei servizi pregressi prestati presso le Aziende o Enti, di cui all'art. 1 del CCNL Area Sanità 2016/2018, con o senza soluzione di continuità, ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale/anzianità per la corresponsione dell'indennità di esclusività prevista dall'art. 89 del citato CCNL?

Non si ritiene che sussista un limite temporale per il riconoscimento dei servizi pregressi ai fini della corresponsione dell'indennità di esclusività considerando quanto previsto al comma 2 dell'art. 89 (Indennità di esclusività) ovvero sia che "L'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di

servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.”

FARMACIA e VERERINARIA LAUREE ABILITANTI

Farmacia e Veterinaria verso lauree abilitanti.

Nella G.U. n.302 del 28 dicembre sono stati pubblicati i decreti del Ministero dell'Università i decreti che attuano quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 163/2021 recante norme per rendere abilitanti alcuni percorsi universitari.

I decreti definiscono le modalità di svolgimento del tirocinio che sarà inserito nell'interno del percorso degli studi oltre le regole per la realizzazione della nuova prova pratico-valutativa che precederà la discussione della tesi.

AUTOSTRADE, AUMENTANO I PEDAGGI DAL 2023

I pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia (Aspi) dal primo gennaio aumenteranno del 2%, con aggiunta di un altro 1,34% solo dal primo luglio 2023.

DALLA NOTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Nella nota si sottolinea che: “sono scongiurati gli aumenti nella stragrande maggioranza delle società autostradali italiane”, il 50% delle arterie è senza incrementi, gli aggiornamenti delle tariffe sono gradualmente e con tagli rispetto alle previsioni. Non si registrano, inoltre, si legge nella nota, inasprimenti per le società con aggiornamento del piano economico in corso (Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., Milano Serravalle, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. – Tronco Autocisa, Società Autostrade Valdostane S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A. – A6, Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A., Società Autostrada Tirrenica p.A., Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A, Concessioni Autostradali Venete S.p.A.), zero incrementi per le società con concessione scaduta (Autostrada del Brennero S.p.A, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. – A12 Tronco Ligure Toscano -, Autovie Venete S.p.A., SATAP S.p.A. – Tronco Torino, Alessandria, Piacenza, Autostrada dei Fiori S.p.A., Società per Azioni Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta), inalterate la BreBeMi, la Pedemontana Lombarda, la Strada dei Parchi Spa, il consorzio per le autostrade siciliane.

PENSIONI - IL SOLITO TAGLIO DELLA PEREQUAZIONE (mpe)

Molte le proteste dei pensionati stufi di essere il bancomat dello Stato e silenzio assoluto dei sindacati e della quasi totalità dei media, solo le pagine di Brambilla e i lamenti con tabelle ampiamente dimostrative della Federspev.

E così nel 2023 si vedrà un taglio dell'indicizzazione degli assegni superiori a 4 volte il trattamento minimo (cioè superiori a 2.100€ lordi al mese). Saranno rivalutati in misura secca (non più per scaglioni progressivi) tra l'85% ed il 32% del tasso ISTAT previsionale (7,3%). Quelli inferiori al minimo godranno di una rivalutazione straordinaria (ma temporanea) dell'1,5% (6,4% se trattasi di pensionati con almeno 75 anni grazie alla quale l'assegno minimo sarà di 600€ al mese).

Le percentuali di rivalutazione nel 2023

Fascia Assegno	DA	A	Indice di Perequazione	Tasso di Inflazione Provvisorio (2022)	Rivalutazione Effettiva Spettante
Sino al trattamento minimo	-	€ 525,38	101,5% *	7,3%	8,910%
Sino al trattamento minimo (>=75 anni)	-	€ 525,38	106,4% *	7,3%	14,167%
Tra uno e 4 volte il minimo	€ 525,39	€ 2.101,52	100%	7,3%	7,300%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.101,53	€ 2.626,90	85%	7,3%	6,205%
Oltre 5 volte il minimo e fino a 6 volte il minimo	€ 2.626,91	€ 3.152,28	53%	7,3%	3,869%
Oltre 6 volte il minimo e fino a 8 volte il minimo	€ 3.152,29	€ 4.203,04	47%	7,3%	3,431%
Oltre 8 volte il minimo e fino a 10 volte il minimo	€ 4.203,05	€ 5.253,80	37%	7,3%	2,701%
Oltre 10 volte il minimo	€ 5.253,81	-	32%	7,3%	2,336%
TM 2022 = 525,38€; TM 2023 = 563,75€ * Aumento Temporaneo valido per il solo 2023					
PensioniOggi.it					

Tasso di inflazione provvisorio +7,3, ma a novembre l'indice Istat ha dato un +11,5 e rispetto a due anni precedenti un buon +15,5.

Ricordiamo inoltre quanto già segnalato nella Newsletter del 31/12/2022 di Stat Magazine da Michele Poerio e Stefano Biasioli: *la perequazione automatica delle pensioni non raggiunge mai il pieno ristoro dall'inflazione per i seguenti principali motivi:*

- 1) perché il recupero interviene in tempi successivi rispetto al momento dell'insulto inflattivo;
- 2) perché il "paniere" ufficiale che pesa l'incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati non è specifico per le persone anziane;
- 3) perché, anche in via ordinaria, la percentuale di rivalutazione è riconosciuta in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo della pensione goduta.

E così negli anni le pensioni perdono il loro potere originario d'acquisto diventando dei semplici debiti di valuta e non più di valore.

Interessanti queste righe di Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali nell'articolo "*Pensioni, il bancomat della rivalutazione*" del 20 dicembre 2022:

... dell'enorme svalutazione delle pensioni nel decennio dal 2024 al 2033, ipotizzando un'inflazione molto prudentiale del 2% annua, le rendite di 2.500 euro lordi perdono circa 13mila euro, quelle da 5.253 euro lordi circa 69mila euro, che diventano quasi 9 mila per pensioni intorno ai 7.500 euro lordi e, come minimo, oltre 115mila per quelle da 10mila euro lordi in su. Cifre che per l'effetto trascinarsi si sommano alle già pesanti perdite di potere di acquisto degli anni precedenti.

Insomma, nei prossimi 10 anni questi pensionati oltre a sobbarcarsi il grosso dei 56 miliardi di IRPEF sulle pensioni si vedranno derubati di altri 45 miliardi circa.

Un particolare sempre trascurato:

questi tagli comportano presunti risparmi previdenziali con soldi devianti a...???, ma accanto alla ventilata minor spesa previdenziale anche minori incassi IRPEF per il fisco e soprattutto per Comuni e Regioni (aliquote comunali e regionali sull'IRPEF) non solo nell'anno di competenza, ma anche negli anni successivi fino all'estinzione della pensione (ivi comprese quelle di reversibilità). Non ho trovato nessun approfondimento in merito, ma forse sarebbe interessante avere delucidazioni...con numeri che potrebbero essere una sorpresa...per ora sempre nascosta.

E...ricordiamo che la pensioni più alte sono anche il frutto di contributi maggiori: le così dette pensioni d'oro sono infatti correlate al versamento di salatissimi contributi d'oro! Questi tagli alle pensioni sono dunque un furto legalizzato.

LA COSTITUZIONE ITALIANA COMPIE 75 ANNI da DplMo

Il 27 dicembre 1947 il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, a Palazzo Giustiniani, firmava la Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea Costituente, che entrava in vigore il 1° gennaio 1948.



I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

ART. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

ECM - ACQUISIZIONE CREDITI PROLUNGATO DI UN ANNO

Il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (G.U. n.303 del 29.12.2022), ha prolungato di un anno la durata del triennio formativo in scadenza, trasformandolo in quadriennio, con termine 31 dicembre 2023.

All'art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 si legge: "All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023, procrastinando di un anno il termine utile per l'acquisizione dei crediti ECM. Il provvedimento riveste notevole importanza data la attuale correlazione tra idoneo aggiornamento dei professionisti sanitari e copertura assicurativa contro i rischi professionali: l'articolo 38 bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" del Decreto 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sancisce che nel triennio 2023-2025, il personale sanitario, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovrà essere in regola con il 70% dell'obbligo formativo del triennio precedente *(Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina).*

ALLEGATI A PARTE - DL n.198/2022 art.4 c.5 (documento 002)

INPS - RISCATTO DI LAUREA: NUOVA FUNZIONE TELEMATICA DI SIMULAZIONE

L'INPS, con il messaggio n. 4681 del 30 dicembre 2022, comunica che, in merito alla facoltà di riscatto del corso universitario di studi ai fini pensionistici, è stata aggiunta, alle funzionalità online dedicate, una modalità che adotta il criterio della riserva matematica per i soggetti che hanno periodi di riscatto e/o lavorativi collocati nel sistema di calcolo retributivo della futura pensione-
In particolare, colla simulazione viene indicato un importo futuro della pensione ipotetica, che tuttavia pur essendo determinato sulle regole di calcolo nei sistemi retributivo e contributivo non

rappresenta una stima dell'importo che sarà erogato, in quanto il calcolo non è collegato all'effettiva posizione assicurativa ma prende in considerazione solo i dati immessi dall'utente. La finalità della simulazione è di consentire di valutare l'effetto potenziale del riscatto degli anni di laurea e pertanto è opportuno, prima di adottare qualsiasi decisione in ordine a vicende lavorative che abbiano riflessi sulla posizione assicurativa individuale, avvalersi della consulenza delle Strutture territoriali dell'INPS o degli Enti di Patronato.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4681 del 30.12.2022 (documento 003)

CASSAZIONE - OMICIDIO PER IL MEDICO CHE NON CHIEDE IL CONSENSO PER LE CURE PALLIATIVE a cura Annamaria Villafrate - studio

Cataldi

[Cassazione: omicidio per il medico che non chiede il consenso per le palliative \(studiocataldi.it\)](#)

Reato di omicidio per il medico che, arrogandosi il diritto di decidere chi deve morire o sopravvivere somministra a pazienti in fase terminale trattamenti eutanasi senza che questi o chi per loro lo abbiano chiesto.

In particolare, la Cassazione ricorda che, anche se i fatti sono anteriori all'entrata in vigore della legge n. 219/2017 sul consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, la trasparenza del procedimento degli interventi di medicina palliativa era comunque già imposta dalla legge n. 38/2010, mentre per quanto riguarda la regola del consenso informato essa è alla base di ogni trattamento terapeutico.

"Il paziente ha il diritto di conoscere tutti i dati e gli elementi disponibili sulla propria salute sulla propria malattia e deve avere la possibilità di scegliere, in modo libero e consapevole, se sottoporsi a una determinata terapia un determinato esame diagnostico. Tale consenso (espresso dall'interessato o da chi, se del caso, legittimamente lo rappresenta) costituisce il fondamento della liceità dell'attività sanitaria. Il fine della richiesta di consenso informato è esattamente quello di promuovere l'autonomia e libertà di scelta dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche che riguardano la sua persona."

***Corte Suprema di Cassazione sezione prima penale - sentenza n.48944
del 30 settembre 2022 pubbl. il 23 dicembre 2022***

INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI, AGGIORNAMENTO TASSI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 135 del 4 gennaio 2023, comunica l'aggiornamento dei tassi d'interesse, per il primo trimestre 2023, in caso di cessione del quinto delle pensioni.

Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023) sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	12,66	19,8250
Oltre i 15.000	8,69	14,8625

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età *	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	9,28	7,21
60-64	10,08	8,01
65-69	10,88	8,81
70-74	11,58	9,51
75-79	12,38	10,31
maggiore di 79 anni	19,82	14,86

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

La procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati.

Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2023.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 135 del 4.01.2023 (documento 004)

INAIL - ELARGIZIONE PER I FAMILIARI DEI SANITARI DECEDUTI PER COVID-19 da DplMo - fonte: Inail

L'Inail, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2023, fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze e l'erogazione della speciale elargizione per i familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e operatori socio-sanitari deceduti a seguito di contagio da Covid-19.

A partire dal 3 gennaio 2023 è possibile presentare le istanze per il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19.

L'istanza deve essere presentata **entro e non oltre il 4 marzo 2023** esclusivamente mediante il servizio “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19” disponibile sul portale Inail al seguente percorso: Servizi per te> Lavoratore.

Per l'accesso al servizio è necessario essere in possesso di Spid, Cns o Cie.
Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dell'istanza sono disponibili nella sezione Guide manuali operativi>Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19.
Eventuali richieste di ulteriori informazioni e di assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio "Inail risponde".

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 1 del 3.01.2023 (documento 005)

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - PROGRAMMA EMISSIONI

ALLEGATI A PARTE - Programma emissioni francobolli 2023 (documento 006)

PENSIONI - SALGONO AL 5% GLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI ASSEGNI E TFS

Colla circolare n. 2 del 4 gennaio 2023 l'Inps fornisce chiarimenti in rapporto all'aumento del tasso degli interessi legali per eventuali ritardati pagamenti.

In particolare, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2), così come per eventuali ritardi dei pagamenti delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.2 del 4.01.2023 (documento 007)
INPS Allegato 1 (documento 008)
INPS Allegato 2 (documento 009)

RIMBORSO IMPORTO BOLLO E' REDDITO !!!

Agenzia Entrate risposta interpello 428 del 12 agosto 2022: il bollo di 2 euro se chiesto a rimborso fa reddito e va trattato come parte del ricavo anche in fattura esponendolo tra i compensi e non come anticipazione: se vi è un addebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista soggetto passivo dell'imposta, fa parte integrante del suo compenso...!?!?!

Quanto esposto è una interpretazione solo per il regime forfettario o sebbene non condivisa e criticabile per tutti, diventando l'allineamento una scelta più conveniente rispetto ad un eventuale contenzioso? Sarebbe dunque auspicabile un chiarimento ufficiale e non interpretativo, tenendo presente che le norme per essere applicate debbono essere corte e chiare.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta interpello n.428 del 12.08.2022
(documento 010)**